



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 600 DEL 26/08/2020

CONVENZIONI REP. N. 19501/2002 E REP N. 16911/2003 E SS.MM. PER INSTALLAZIONE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE IN VIA QUARTO E VIA DELLE RIMEMBRANZE (SITI IN CATTOLICA - RN 639 - RN 640) - PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA TRA "WIND TRE SPA" E "CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA SPA" DEL 27/12/2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
SERVIZI DI SUPPORTO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

- con **Contratto Rep. n. 19.611 del 18/06/2003**, registrato a Rimini il 03/07/2003 al n. 1321, mod. II, in atti, **il Comune di Cattolica concedeva alla società "H3G" S.p.A.**, con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci n. 1, partita I.V.A. N° [13378520152](#), operante nel settore della telefonia mobile, **l'uso e l'utilizzo di una porzione di terreno in Via Rimembranze, distinta nel N.C.T. al foglio 5, particella n. 152 parte, per complessivi mq. 60 circa, per la durata di anni 15 (quindici), per un canone di Euro 17.537,31 annuo**, al fine di procedere all'installazione di propri apparati di telecomunicazioni;
- tale Contratto, in data 03/01/2007, è stato integrato con apposita scrittura privata in atti, registrata a Rimini il 12/03/2007 al n. 2156 serie 3T, al fine di consentire alla Condittrice la possibilità di sublocare a "Telecom Italia" S.p.A. uno spazio per installazione di un proprio apparato tecnologico per un canone aggiuntivo di € 14.029,85 a favore del Comune locatore;
- in data 13/01/2014 le "Parti" hanno sottoscritto un addendum al sopracitato Contratto, registrato all'Agenzia delle Entrate di Asti in data 06/02/2014 al n. 649 serie 3T in atti, **in relazione a concordate modifiche degli artt. 3 (Durata), 4 (Canone e Garanzie) e 13 (Cessione del contratto e sublocazione) di Contratto** (vedasi in proposito la Determinazione n. 988/2013 in atti ed alla quale integralmente si rimanda);
- per effetto delle succitate modifiche, la durata della locazione è stata fissata sino al 31/12/2022, il canone annuo è stato quantificato in € 12.000,00 oltre ad € 9.000,00 per la citata sublocazione "Telecom" con garanzia fidejussoria di € 21.000,00 ed € 5.000,00 per ogni ulteriore sublocazione a terzi dell'area locata ai sensi del riformulato art. 13;
- con successiva Determina del Responsabile del Servizio Area P.O. settore 2, n. 513 del 04/07/2014 in atti ed alla quale si rimanda, è stata autorizzata la sub locazione di parte dell'area locata a favore dell'operatore di telefonia mobile "Wind Telecomunicazioni" S.p.A. con onere di corrispondere l'anzidetto canone aggiuntivo di € 5.000,00 a carico della società Condittrice, il tutto formalizzato con l'addendum sottoscritto tra le parti il 23/07/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 20/07/2015 al n. 3291 serie 3T, pure in atti;

- con ulteriore, successiva **Determinazione Dirigenziale n. 885 del 24/11/2017** in atti ed alla quale integralmente si rimanda, è stata formalmente recepita l'avvenuta operazione di fusione per incorporazione della società **"Wind Telecomunicazioni" S.p.A.** nella società incorporante **"H3G" S.p.A.** con effetto dal 31/12/2016 e modifica della denominazione sociale della Condittrice in **"Wind Tre" S.p.A.**, con immutata sede legale in **Via Leonardo da Vinci n. 1 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)** e confermata Partita I.V.A. N° [13378520152](#), il tutto a rogito notaio dr. Stefano Rampolla di Milano del 09/11/2016 a rep. n. 57141, racc. n. 14616;
- con detta fusione l'anzidetta nuova società (**Wind Tre Sp.A.**) subentra senza soluzione di continuità, ai sensi ed effetti dell'art. 2540 bis c.c., in tutti i rapporti, attivi e passivi delle società incorporate (locataria e sub locataria), nonché nella titolarità dei dati personali delle suddette società, già oggetto di trattamento da parte del Comune locatore pur limitatamente e per le finalità derivanti esclusivamente dai predetti contratti e nel rispetto del Dlgs. n. 196/2003;
- con l'anzidetta **Determinazione Dirigenziale n. 885/2017** viene altresì autorizzato il subentro della società **"Iliad Italia" S.p.A.** con sede legale a **Roma – Largo Angelo Fochetti (P. IVA: 13970161009)**, nell'area in precedenza sublocata a **"Wind Telecomunicazioni" S.p.A.**, previa rimozione degli apparati e/o impianti della cessata **"Wind Telecomunicazioni"**, nonché regolare compimento del necessario iter autorizzativo da parte dell'indicata sublocataria;
- con propria **Determinazione Dirigenziale n. 549 del 15/07/2019** in atti ed alla quale integralmente si rimanda, è stata formalmente recepita l'anzidetta, avvenuta operazione di sub locazione per installazione di stazione radio base a favore della società **"Iliad Italia" S.p.A.** con onere di corrispondere il previsto canone aggiuntivo di **€ 5.000,00** a carico della società Condittrice;

Considerato inoltre che:

- con **Contratto Rep. n. 19.501 del 30/09/2002**, registrato a Rimini il 03/10/2002 al n. 1721, mod. II, in atti, il **Comune di Cattolica** concedeva alla sopracitata società **"H3G" S.p.A.**, di **Trezzano sul Naviglio (MI)**, **Via Leonardo da Vinci n. 1**, (partita I.V.A. [13378520152](#)), l'uso e l'utilizzo di una porzione di terreno in **Via Quarto**, distinta nel N.C.T. al foglio 4, particella n. 615 parte, per complessivi mq. 80 circa, per l'installazione di apparati di telecomunicazione, per la durata di anni 15 (quindici), a fronte di un canone di Euro 17.043,07 non soggetto ad IVA;
- tale Contratto, in data 26/09/2008, è stato integrato e modificato con apposita scrittura privata, in atti, al fine di consentire alla società Condittrice la possibilità di cedere detto contratto e/o sublocare anche parzialmente a terzi l'area locata con un canone aggiuntivo di **€ 5.000,00** a favore del Comune locatore per ogni gestore;
- in data 13/01/2014 le **"Parti"** hanno sottoscritto un addendum al sopracitato **Contratto Rep. n. 19501/2002**, registrato all'Agenzia delle Entrate di Asti in data 06/02/2014 al n. 650 serie 3T, in relazione a concordate

modifiche degli artt. 3 (Durata), 4 (Canone e Garanzie) e 13 (Cessione del contratto e sublocazione) di Contratto (vedasi in proposito la Determinazione n. 989/2013 alla quale integralmente si rimanda);

- per effetto delle succitate modifiche, la durata della locazione è stata fissata sino al 31/12/2022, il canone annuo è stato quantificato in € 12.000,00 con garanzia fidejussoria di € 12.000,00 ed € 5.000,00 per ogni ulteriore sublocazione a terzi dell'area locata ai sensi del riformulato art. 13;
- con successiva **Determina del Responsabile del Servizio Area P.O. settore 2, n. 960 del 05/12/2014** in atti ed alla quale si rimanda, è stata autorizzata la sub locazione di parte dell'area locata a favore dell'operatore di telefonia mobile **"Telecom Italia" S.p.A.** con onere di corrispondere l'anzidetto canone aggiuntivo di € 5.000,00 a carico della società Conduttrice, il tutto formalizzato con l'addendum sottoscritto tra le parti il 16/12/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Asti in data 29/12/2014 al n. 5913 serie 3T, pure in atti;

Preso atto che con comunicazione pervenuta il 4 febbraio 2020 (Prot. n. 4390) in atti, la succitata società **"Wind Tre" SpA**, informa che con atto a rogito notaio **dr. De Costa Andrea di Milano a Rep. n. 9049 del 27/12/2019** in atti, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano II, in data 20/01/2020 al n. 3675 serie 1T, la medesima ha trasferito a **"CK Hutchison Networks Italia" SpA**, con sede legale a **Rho (MI) in Largo Metropolitana n. 5 (P.IVA: 11049880963)**, il ramo d'azienda relativo a parte della propria infrastruttura di rete, comprensiva dei due (2) contratti locativi sopracitati ed in vigenza;

Preso altresì atto che tale cessione ha avuto effetto dal 31 dicembre 2019 e che da tale data l'anzidetta società **"Conferitaria"** (CK Hutchison Networks Italia SpA) è subentrata senza soluzione di continuità, ai sensi ed effetti dell'art. 2558 c.c. nei citati contratti, assumendone tutte le obbligazioni derivanti dagli stessi;

Verificato inoltre che sono state prodotte le due nuove fidejussioni a garanzia delle obbligazioni derivanti dai due (2) sopracitati contratti di locazione, giuste variazioni fidejussorie n. 78262/43 del 10/08/2020 per la locazione di Via Quarto e n. 78262/44 del 10/08/2020 per la locazione di Via Rimembranze, emesse da **"UBI Banca" S.p.A. di Bergamo** con sede legale in Piazza Vittorio Veneto n. 8, entrambe in atti depositate;

Ritenuto pertanto di recepire formalmente con il presente atto la sopracitata operazione di **"Conferimento ramo d'azienda"** che ha determinato dal 31 dicembre 2019 il subentro della società **"Conferitaria"** (CK Hutchison Networks Italia SpA) senza soluzione di continuità, ai sensi ed effetti dell'art. 2558 c.c. nei citati contratti di locazione in relazione all'uso e utilizzo di porzioni di terreni comunali in Via Rimembranze ed in Via Quarto per l'installazione di apparati di telecomunicazioni;

Ritenuto di provvedere in merito a quanto sopra;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di recepire e prendere formalmente atto con la presente Determina, l'operazione di “Conferimento ramo d'azienda” tra la società “Wind Tre” SpA (Conferente), con sede legale a Rho (MI) in Largo Metropolitana n. 5 (P.IVA: 02517580920) e la società “Conferitaria” (CK Hutchison Networks Italia SpA) avente stessa sede legale (P.IVA: 11049880963), il tutto a rogito notaio dr. De Costa Andrea di Milano a Rep. n. 9049 del 27/12/2019 in atti, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano II, in data 20/01/2020 al n. 3675 serie 1T;**
- **di dare atto che per effetto di detto “Conferimento” l'anzidetta “CK Hutchison Networks Italia” SpA, subentra dal 31/12/2019, senza soluzione di continuità, ai sensi ed effetti dell'art. 2558 c.c., nei due (2) contratti di locazione in relazione all'uso e utilizzo di porzioni di terreni comunali in Via Rimembranze (sito RN 640 e contratto Rep. n. 19.611 del 18/06/2003 e ss.mm.ii.) ed in Via Quarto (sito RN 639 e contratto Rep. n. 19.501 del 30/09/2002 e ss.mm.ii.) per l'installazione di apparati di telecomunicazioni;**
 - di dare altresì atto che **sono state prodotte le due nuove fidejussioni a garanzia delle obbligazioni derivanti dai due (2) sopracitati contratti di locazione, giuste variazioni fidejussorie n. 78262/43 di € 12.000,00 per la locazione di Via Quarto e n. 78262/44 di € 21.000,00 per la locazione di Via Rimembranze, emesse in data 10/08/2020 da “UBI Banca” S.p.A. di Bergamo con sede legale in Piazza Vittorio Veneto n. 8, entrambe in atti depositate;**
- di ribadire pertanto che **il subentro anzidetto della citata “Conferitaria” nei suindicati contratti di locazione non determina alcuna modifica degli stessi le cui clausole restano totalmente immutate specie in riferimento alla “Durata ex art. 3”, “Canone e Garanzie ex art. 4” e “Cessione del contratto e sublocazione ex art. 13”;**
- di attribuire quindi alla presente Determinazione, valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 Dlgs. n. 267/2000 e s.m. dando atto, a tal proposito, che copia della medesima sarà sottoscritta ad integrale accettazione e presa visione dalla sopracitata società “Conferitaria” (CK Hutchison Networks Italia SpA) e custodita agli atti dell'ufficio patrimonio;
- di individuare nella persona del sottoscritto dirigente dr. Baldino Gaddi, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Patrimonio

Servizi Di Supporto

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 26/08/2020

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)